

281 sexies cpe

N.° 2030/12 ordine
N.° 3678/11 ruolo
N.° 706/12 cronol.
N.° 5972/11 report.

IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE COMMERCIALE

in persona del G.U. dott. Gustavo Nanni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3678 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi per l' anno 2011
da

C. P. L. B. F. B. A. L.
[redacted] e [redacted], con l' avv.to [redacted]

ATTORI

[redacted] X
Banca [redacted] X e la [redacted] s.p.a., con gli avv.ti T. [redacted] e [redacted] contro

CONVENUTE

G. B.
[redacted] e con la chiamata di [redacted]
[redacted], con gli avv.ti V. [redacted]

TERZO CHIAMATO

discussa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18-6-2012 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Le parti precisano come in verbale 18-6-2012



Il Tribunale,

in esito alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c., osserva in sintesi:

C. P. L. B. F. B. A. L.
[redacted] e [redacted] hanno evocato in giudizio la
Banca [redacted] e la [redacted] s.p.a.; gli attori hanno spiegato di aver
affidato nell' ottobre 2007 ingenti somme di denaro a tale [redacted] G. B., promotore della
Banca [redacted] Y, affinché provvedesse all' acquisto di prodotti finanziari; gli attori hanno
aggiunto che il [redacted] G. B. a loro insaputa ed attraverso falsificazioni scritturali, abusi di biancosegno
e gravi irregolarità ed inadempienze (parzialmente ammesse dalla stessa Banca [redacted] Y)-
aveva dirottato la provvista verso investimenti ad altissimo rischio che avevano ingenerato una
cospicua perdita patrimoniale; gli attori, nel presupposto che la condotta del [redacted] G. B. fosse
giuridicamente riferibile sia alla Banca [redacted] Y, sia alla [redacted] X s.p.a.,
hanno, dunque, svolto una serie di domande dirette alla caducazione degli effetti dei contratti di
investimento per vizi genetici e/o sinallagmatici ed, in ogni caso, hanno chiesto la condanna delle
società convenute al risarcimento del danno;
-queste ultime si sono costituite ed hanno negato la fondatezza delle pretese degli attori nell' "an" e
nel "quantum" (la [redacted] X s.p.a. negando, peraltro, anche la propria G. B.
legittimazione passiva in senso sostanziale) ed hanno, comunque, chiamato in manleva il [redacted] G. B.
giusta autorizzazione del G.I.;
-si è costituito il [redacted] G. B. che -pur contestando nel merito le ragioni degli attori- ha eccepito l'
incompetenza territoriale ex art. 413 c.p.c. del Tribunale di Brescia circa le domande di manleva,
dovendosi individuare il giudice naturale nel Tribunale di Vigevano in funzione di giudice del
lavoro;
-la causa è, dunque, pervenuta in decisione sulla suddetta eccezione preliminare, che si rivela
fondata;
G. B.
-il [redacted] è stato promotore finanziario della Banca [redacted] X; la riconducibilità dell' attività
di promozione finanziaria all' ambito dei rapporti parasubordinati di cui all' art. 409 n. 3) c.p.c., di

per sé soggetti alla cognizione del giudice del lavoro ex art. 413 c.p.c. non è posta in dubbio neppure dalle stesse società convenute, che, tuttavia, insistono per la deroga alla competenza ex art. 32 c.p.c., in quanto si tratterebbe di chiamata in garanzia "propria";

-orbene, premesso che l' assunto appare poco compatibile con l' evidente diversità del titolo fatto valere dagli attori verso le società convenute rispetto al titolo fatto valere dalle società convenute nell' esercitare la rivalsa sul terzo chiamato (anche se la linea di demarcazione tra garanzia propria ed impropria non presenta contorni nettissimi nella giurisprudenza: v. Cass. SS.UU. n. 13968/04; da ultima Cass. n. 17688/09), il punto è che l' art. 413 c.p.c. sembra non consentire in ogni caso la deroga alla competenza territoriale del giudice del lavoro, quale che sia la ragione di connessione con altra causa; la dimostrazione sistematica del principio si desume dal sesto comma del medesimo art. 413 c.p.c., che per le cause soggette al rito giuslavoristico introduce una deroga addirittura alla "vis attractiva" del foro erariale della P.A. di cui all' art. 6 r.d. n. 1611/33, foro di per sé non derogabile, neppure (e segnatamente) nell' ipotesi di chiamata in garanzia propria (Cass. ord. n. 15052/11); si deve, conseguentemente, concludere che a maggior ragione la chiamata in garanzia (propria od impropria che sia) non possa incidere sulla competenza territoriale del giudice del lavoro, che prevale sul foro erariale;

-dev' essere, conclusivamente, dichiarata l' incompetenza del Tribunale di Brescia a conoscere delle domande di manleva proposte dalla Banca ~~Y~~ e da ~~X~~ s.p.a. nei confronti di ~~G. B.~~, essendo competente il Tribunale di Vigevano in funzione di giudice del lavoro (non è contestata la domiciliazione del ~~G. B.~~ ai fini di cui all' art 409 n. 3 c.p.c. -richiamato dall' art. 413, quarto comma, c.p.c.- all' interno della circoscrizione del suddetto Tribunale);

-si può precisare che l' incompetenza va dichiarata anche con riguardo alla chiamata del ~~G. B.~~ da parte della ~~X~~ s.p.a.: quantunque, infatti, la stessa ~~X~~ ~~G. B.~~ s.p.a. prospetti nel merito l' esistenza del rapporto di parasubordinazione del ~~G. B.~~ solamente nei confronti della Banca ~~Y~~ (e deduca, come già detto, il proprio difetto di

legittimazione sostanziale), nondimeno si deve constatare (all' interno del prioritario esame della questione della competenza) che il titolo della chiamata enunciato nella comparsa di risposta è formalmente quel medesimo rapporto (il tenore delle comparse delle due società è, al riguardo, identico), a nulla valendo il tardivo rilievo verbalizzato all' udienza del 18-6-2012;

-la causa promossa dagli attori contro la Banca ~~_____~~ e la ~~_____~~ s.p.a. dev' essere, pertanto, separata da quella oggi decisa;

-le spese tra Banca ~~_____~~ e la ~~_____~~ s.p.a. ed il ~~_____~~ possono essere compensate, potendosi in ogni caso giustificare lo scopo cautelativo della chiamata del terzo;

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando,

-dichiara la propria incompetenza a conoscere della domanda di manleva proposta da Banca ~~_____~~ e la ~~_____~~ s.p.a. contro ~~_____~~;

-compensa le spese;

-provvede sulla causa promossa dagli attori contro Banca ~~_____~~ e la ~~_____~~ s.p.a. come da ordinanza in data odierna.

Brescia, li 20-6-2012.

Il giudice

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Alessandra Paganotti

Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia

Oggi 21 GIU. 2012 21 GIU. 2012

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Alessandra Paganotti



È Copia conforme all'originale
Brescia, li 21 GIU. 2012
IL CANCELLIERE C1
(Dott.ssa Alessandra Paganotti)